



# ***ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “MAGLIANO”***

***LARINO***

## ***REGOLAMENTO PASSAGGI DI INDIRIZZO, TRASFERIMENTI DI ISTITUTO, ESAMI DI INTEGRAZIONE***

**Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 17.1 del 02/09/2025 e  
dal Commissario straordinario con Delibera n.40 del 04/09/2025**

### **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, tra diversi indirizzi, articolazioni o opzioni di scuola secondaria di secondo grado, tra Istituzioni scolastiche statali dal sistema dell'IeFP, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia

### **Riferimenti normativi**

- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3 e art. 33, commi 3 e 4. D.Lgs. 226/2005, artt. 4 e 6 (passaggi tra percorsi e valorizzazione delle attitudini)
- Legge 53/2003; "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni"
- D.Lgs. 297/1994, art. 192, comma 2 (abrogato)
- DPR 275/99, art. 4 (regolamento sull'autonomia scolastica)
- D.Lgs. 225/2006, art. 2 (abrogazione obbligatorietà esami integrativi)

- D.M. 5/2021, art. 4 (parzialmente annullato)
- Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3250 del 9 aprile 2024

## **Art. 1 – Esami di idoneità**

Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94 – sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione.

Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l'anno di studi a cui intendono iscriversi: dovranno colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio.

Se l'esito degli esami di idoneità è positivo, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la richiesta.

Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all'anno successivo gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun anni scolastici, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l'esame di idoneità per la quarta classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.

Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico utilizzando il modello allegato e inviate alla segreteria al seguente indirizzo mail [cbic836002@istruzione.it](mailto:cbic836002@istruzione.it) che provvederà ad inoltrarle alla Commissione appositamente costituita. La data degli esami verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola.

## **Art. 2 – Esami integrativi**

Gli esami integrativi quale presupposto per il passaggio da un percorso scolastico ad un altro o da un indirizzo ad un altro sono stati rivisti con la sentenza n. 3250 del 9 aprile 2024 della Sezione VII del Consiglio di Stato che, in parola, prevede l'annullamento del D.M. n. 5/2021 nella parte in cui all'art. 4 prevede l'obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che vogliono ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado.

Per l'accompagnamento degli studenti nel passaggio da una scuola ad un'altra o da un indirizzo ad un altro, il Collegio dei docenti ha deliberato un piano di intervento che si può riassumere nelle seguenti righe:

-Tenendo conto degli obiettivi specifici di apprendimento e dei profili in uscita degli indirizzi di codesta istituzione scolastica e considerata la necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, al fine di sostenere e orientare le studentesse e gli studenti e di valutarne attitudini e capacità nell'affrontare il nuovo ciclo formativo, sarà svolto un Percorso Formativo Individualizzato (PFI) che si compone di lezioni integrative, interventi di sostegno, e diverse tipologie di verifiche disposte al fine di sondarne innanzitutto le attitudini, ma anche la fermezza di volontà nell'intraprendere il nuovo percorso.

Tali interventi e misure saranno poste in essere lungo un ampio arco temporale, eventualmente modulabile per il periodo necessario al graduale adattamento dello studente/studentessa al nuovo percorso scolastico.

È necessario fare una distinzione sulle procedure che verranno poste in essere per gli studenti che

chiedono un passaggio mentre frequentano le classi del biennio e gli studenti che chiedono un trasferimento di scuola/indirizzo mentre frequentano le classi quarte e/o quinte.

Nel primo caso verrà redatto un Piano Formativo Individualizzato (PFI) secondo le modalità sopra descritte; nel secondo caso al fine di garantire lo svolgimento di un anno scolastico sereno gli studenti dovranno svolgere delle prove di posizionamento integrative (esame integrativo) nelle discipline di indirizzo.

La domanda di passaggio da un'istituzione scolastica verso la nostra scuola e/o da un indirizzo ad un altro dovrà essere presentata al Dirigente scolastico entro il 31/01 per il biennio mentre dal terzo anno in poi si dovrà attendere l'esito e sostenere un esame integrativo prima dell'inizio delle lezioni.

La Commissione, appositamente costituita da Tutor orientatore, Docenti delle discipline caratterizzanti, uno in rappresentanza di ciascun indirizzo di studi, Referente inclusione (in caso di PEI o PDP), partendo da un'analisi dei crediti posseduti dallo studente/studentessa, acquisiti in altri percorsi scolastici e/o in percorsi di istruzione e formazione professionale, determina il percorso di accompagnamento che dovrà essere seguito o le discipline soggette a prove di posizionamento, al fine del recupero delle lacune e/o delle differenze tra un percorso e l'altro.

Il periodo di accompagnamento avrà una durata variabile a seconda dei crediti posseduti dallo studente, dalla scuola e/o dal percorso di provenienza e dai tempi di apprendimento dello studente.

La data dei colloqui/prove di posizionamento verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola.

### **Art. 3 – Esami preliminari**

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi.

La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita commissione. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).

L'esame preliminare è sostenuto, nella seconda metà di maggio davanti alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove saranno d'ufficio considerati come rinunciatari. Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

### **Art. 4 Analisi del percorso formativo**

La Commissione analizza:

- il curriculum scolastico e i crediti formativi acquisiti;
- i livelli di competenza raggiunti dall'alunno/a sulla scorta della documentazione prodotta dall'istituzione di provenienza
- la corrispondenza tra il percorso di provenienza e quello di destinazione al fine di individuare eventuali lacune da colmare in termini di competenze, facendo riferimento, per i licei alle linee guida e per i percorsi tecnici, alle competenze declinate, per singola classe e disciplina di cui al DPR n. 88/2010 ;
- le attività di PCTO eventualmente svolte dallo studente/ssa

La Commissione organizza un colloquio con lo studente e la famiglia per:

-esplorare bisogni formativi e aspettative;

-predisporre un eventuale piano di integrazione o intervento didattico personalizzato (PDP, PFI,

PEI).

In caso di passaggio da IeFP, si tiene conto degli standard minimi delle competenze regionali e nazionali.

## **Art. 5 Norme per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)**

### **(Legge 107/2015, art. 1, commi 33 e segg.) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)**

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio. I PCTO sono diventati, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola-lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es. formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/2012 e seguenti), di documentare le esperienze di PCTO svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

**N.B.** La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola-lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.

### **Art. 6 Piano di integrazione (se necessario)**

Qualora emergano lacune effettive, si potrà attivare:

1. un piano di recupero estivo (inizio settembre);
2. moduli in itinere durante il primo periodo;
3. attività di tutoring o flipped classroom

I piani dovranno essere motivati, documentati e condivisi con la famiglia. Allo studente/ssa, una volta inserito nel gruppo classe, saranno sottoposti, a cura del CdC di riferimento, test di ingresso elaborati dal dipartimento, volti a conoscere il livello di partenza.

### **Art. 7 Delibera della Commissione**

La Commissione, sulla base dell'analisi svolta, delibera:

- l'accoglimento nel nuovo percorso;
- l'eventuale attivazione di misure integrative

La delibera è verbalizzata, motivata e notificata alla famiglia entro 15 giorni dalla richiesta.

La commissione monitora l'inserimento dell'alunno nel gruppo classe, e dietro segnalazione da parte del CDC di riferimento, riorienta il percorso dell'alunno

### **Art. 8 Garanzie e ricorsi**

1. Gli studenti e le famiglie possono presentare richieste di chiarimenti scritte motivate al Dirigente Scolastico entro 10 giorni.
2. Il Dirigente assicura risposta motivata entro i successivi 10 giorni.
3. La scuola garantisce trasparenza, equità e tracciabilità delle decisioni.

### **Art. 9 Disposizioni finali**

1. Il Presente regolamento entra in vigore dall'a.s.2025-2026
2. È pubblicato sul sito d'Istituto ed è parte integrante del PTOF
3. Eventuali aggiornamenti saranno deliberati dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio
4. Tale Regolamento non si applica al percorso EDA per il quale trova applicazione specifico Regolamento